

CIRCOLARE INFORMATIVA N.6/2022

A tutte le aziende clienti
LORO SEDI

OGGETTO: Credito d'imposta 2022 per ricerca, sviluppo e innovazione.

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai cc. da 199 a 206 L. 160/2019. La disposizione è stata rivista dalla legge di Bilancio 2022, che ha prorogato e rideterminato la misura del credito per i periodi di imposta successivi al 2022.

AMBITO APPLICATIVO

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese (compresi soggetti in regime forfettario) residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al periodo di imposta 2025 (per ricerca e sviluppo fino al 2031).

MISURA DEL CREDITO PER IL 2022

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di € 2 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di design e ideazione estetica

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di € 2 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di € 2 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

MISURE CREDITO DI IMPOSTA E LIMITI NEI PERIODI DI IMPOSTA

Agevolazione	2020		2021		2022		2023		2024 e 2025		Fino al 2031	
	%	Limite annuale	%	Limite annuale	%	Limite annuale	%	Limite annuale	%	Limite annuale	%	Limite annuale
Ricerca e sviluppo	10	3 Milioni	20	4 Milioni	20	4 Milioni	10	5 Milioni	10	5 Milioni	10	5 Milioni
Innovazione tecnologica	6	1,5 Milioni	10	2 Milioni	10	2 Milioni	10	2 Milioni	5	2 Milioni		-
Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0	10	1,5 Milioni	15	2 Milioni	15	2 Milioni	10	4 Milioni	5	4 Milioni		-
Design e ideazione estetica	6	1,5 Milioni	10	2 Milioni	10	2 Milioni	10	2 Milioni	5	2 Milioni		-

OBBLIGHI

Comunicazione al Mise

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Certificazione

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi.

Relazione tecnica

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:

- dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a **€ 250.000**;
- generale di compensazione nel mod. F24, pari a **€ 2.000.000**.

CUMULABILITA'

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi ammissibili, entro i limiti del costo totale.

Al fine di evitare indebiti benefici dovuti al cumulo, la base di calcolo del credito, sulla quale si applicano le percentuali previste, è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (tra cui dovrebbe essere compreso anche il nuovo Patent box).

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 31 gennaio 2022

Dott. Lucchesi Giuseppe